ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 17448 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' A.C.S.E. S.P.A.

Articolo 1

Denominazione

Ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile, nonché per le finalità di cui all'art.22 lett. E) legge 142/90 – così come riformulato dall'art. 17 comma 58 Legge 127/97 – oltre che ai sensi dell'art. 10, comma 1°, lett. E) del D. Lgs.468/97 ed ai sensi della Legge 95/95, è costituita la Società per Azioni capitale pubblico denominata **"A.C.S.E. S.p.A."**.

La Società svolgerà la propria attività avvalendosi delle strutture, impianti, personale e competenze secondo le modalità previste dall'art.4.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Scafati che li esercita verificando i profili gestionali, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta. La società dovrà indicare nei propri atti e nella corrispondenza la sua soggezione al Comune di Scafati a favore del quale realizza la parte più importante della sua attività.

Articolo 2

Sede

La Società ha la sede legale in **Scafati**.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione dell'Organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria dei soci.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è stabilita sino al **31.12.2050** salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

Oggetto

La Società ha per oggetto l'apprestamento, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali e l'esecuzione dei lavori e delle forniture ad essi finalizzati essenzialmente e principalmente per conto del Comune di Scafati, per cui potrà:

1) realizzare e gestire reti ed impianti di distribuzione del gas metano e impianti di teleriscaldamento o altri impianti per la produzione e distribuzione del calore;

2) gestire tutte le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, dei rifiuti speciali, tossico-nocivi e pericolosi, di raccolta differenziata e multiuso dei rifiuti in genere;

3) realizzazione e gestione discariche, impianti di trattamento ed incenerimento dei rifiuti, di compostaggio e similari;

4) monitoraggio inquinamento ambientale e gestione attività di salvaguardia della pubblica salute;

5) realizzare e gestire reti dell'acqua potabile e qualsiasi altra attività inerente al servizio di distribuzione dell'acqua;

6) realizzare e gestire le reti fognarie, depuratori e altre condutture di scolo di acque piovane o nere o reflue in genere;

7) gestire il servizio di pulizia e manutenzione del verde pubblico e di uso pubblico, nonché delle aree attrezzate per il tempo libero;
8) manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione e delle reti ed impianti ad essa funzionali e collegati;
9) realizzare e gestire impianti per la produzione, consumazione, il recupero di fonti energetiche destinate a pubblici servizi, la gestione delle verifiche impianti ai sensi L. 10/91;
10) organizzare e gestire i servizi di sanificazione ambientale e di tutela ecologica;
11) gestire farmacie di Enti locali ed attività accessorie;
12) organizzazione, realizzazione e gestione di aree di parcheggio;
13) manutenzione e gestione del patrimonio comunale, degli edifici scolastici di competenza comunale e della rete viaria comunale;
14) gestione e manutenzione degli impianti sportivi, comprese le attività di ampliamento e di realizzazione delle strutture e delle infrastrutture ad essi funzionali e collegati;
15) organizzazione e gestione delle attività produttive, con particolare riferimento alle aree mercatali;
16) organizzazione e gestione trasporto scolastico e mensa scolastica;
17) organizzazione e gestione buoni pasto personale comunale;
18) organizzazione, realizzazione e gestione attività di cablaggio ed informatizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
19) organizzazione, realizzazione e gestione Sistema Informativo Territoriale, Centro Elaborazione Dati e reti ed impianti telematici ad essi funzionali e collegati;
20) organizzazione e gestione attività di collaborazione ed assistenza nella gestione diretta delle entrate comunali;
21) organizzazione e gestione della pubblicità sul territorio comunale, ivi compreso le attività collegate all'imposta sulla pubblicità ed alle pubbliche affissioni;
22) organizzazione e gestione illuminazione votiva e servizi cimiteriali, con esclusione di quelli funerari;
23) organizzazione e gestione assistenza domiciliare e servizi di promozione culturale e turistica;
24) effettuare sia trasporti di tipo urbano che interurbano;
25) partecipare ad accordi di programma od intese tra soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art. 11 L. 241/90;
26) l'accertamento, la liquidazione, la notifica e la riscossione di imposte, tasse e tributi, nonché di altre entrate comunali nel rispetto delle norme vigenti;l'espletamento di servizi relativi al controllo, rilevazione ed aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione di banche dati contenenti informazioni usufruibili dalle amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;
27) il supporto all' ente locale per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia tributaria e per le entrate patrimoniali ed assimilate;

28) l'assistenza e supporto all'ente locale nella sua attività di controllo e accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria ed elaborazione dei dati fiscali risultanti dalle operazioni di verifica;
29) i servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate di pertinenza dell'ente;
30) la conservazione, l'utilizzo e l'aggiornamento dei dati del Catasto, eventualmente attribuite all'ente locale, ivi compresi l'utilizzo dei dati per la revisione e classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e delimitazione delle zone agrarie;
31) l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, monitoraggio in materia di riscossione, accertamento e liquidazione di imposte ed entrate patrimoniali ed assimilate dell'ente locale;
32) l'elaborazione, la stampa, l'imbustamento ed il recapito, anche in via telematica di notifiche ed altre comunicazioni.
La Società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente, in convenzione, in concessione o in qualsiasi altra forma che la Società riterrà opportuna nei limiti di legge.
In tale ambito la Società potrà sviluppare iniziative di studio e ricerca scientifica, acquisire impianti tecnologici innovativi, realizzare tutte le opere e fornire tutti i servizi relativi ai suddetti interventi.
La Società potrà chiedere ed accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti pubblici, Associazioni e privati.
Potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, imprese o consorzi di imprese ex. art. 2602 cod.civ., aventi oggetto uguale, affine o complementare al proprio purché tali partecipazioni siano strumentali all'oggetto sociale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può riunirsi in consorzio o in altre forme di associazioni anche temporanee con altre Società pubbliche, con amministrazioni ed aziende autonome pubbliche, con Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, può promuovere la costituzione con le stesse di altre Società per il perseguimento delle finalità societarie.
La Società, anche attraverso la collaborazione di altre Società, Enti ed Istituti, potrà predisporre progetti di assistenza e di promozione nei settori di competenza utilizzando le risorse finanziarie, i finanziamenti e i contributi in conto capitale, previste dalle leggi regionali, nazionali, comunitarie in favore dello sviluppo del Mezzogiorno.
L'attività della società è svolta prevalentemente ed essenzialmente nell'interesse dell'ente pubblico costituente.

Articolo 5

Dei Soci

Possono divenire soci della Società gli Enti Pubblici territoriali ed Enti Pubblici in genere.
Socio della società è il Comune di Scafati, da solo o in concorso con altri Enti pubblici, i quali avranno il possesso dell'intero capitale azionario.
Soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, non potranno mai essere soci della società, nemmeno con una quota minoritaria.

Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è determinato in **1.032.920,00 (unmilionetrentaduemila-**

novecentoventi/00) EURO rappresentato da n.2000 (duemila) azioni nominali di 516,46 (cinquecentosedici/46) EURO cadauna.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali escluso comunque il diritto di voto in assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, cod. civ..

Le operazioni di cui al comma precedente e' praticabile sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente nelle mani dell'ente pubblico: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

Articolo 8

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 10

Azioni e loro trasferimento

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Le azioni sono trasferibili esclusivamente ad Enti pubblici, con conseguente nullità di ogni acquisto da parte di privati.

Il trasferimento delle partecipazioni di proprietà delle amministrazioni pubbliche o la costituzione di vincoli sulle stesse è adottato a seguito di deliberazione dell'organo competente in base al combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 10 del d. lgs. 175/2016. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del medesimo organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È tuttavia fatto salvo il diritto di prelazione di cui ai successivi paragrafi. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della stessa.

In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabili dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 cod.civ. è fissato in mesi 2 dalla deliberazione di cui al comma precedente.

La vendita di azioni deve essere gradita all'organo amministrativo.
Il socio che intenda alienare le sue azioni deve comunicare il nome dell'acquirente all'organo amministrativo che deve notificare al socio medesimo, con lettera raccomandata a.r., inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la decisione sul gradimento.
In caso di diniego, il socio richiedente può recedere dalla società ed il valore delle sue azioni deve essere liquidato secondo le modalità e sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter c.c..

Articolo 11
Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 cod.civ., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12
Organi Sociali

Gli Organi Sociali sono:
a) l'Assemblea;
b) l'Amministratore unico;
c) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 13
Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina e revoca, in osservanza delle disposizioni del codice civile, l'Amministratore unico nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto e/o l'organo a cui è demandato il controllo contabile.
c) determina il compenso degli Amministratori e Sindaci;
d) delibera sulla eventuale responsabilità di Amministratori e Sindaci;
e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Articolo 14
Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
a. le modifiche dello Statuto;
b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente Statuto;
d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 8

del presente Statuto;
e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo quando lo ritiene opportuno e necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto, che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (art. 2367 cod.civ.) ovvero dal Collegio Sindacale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, nella sede sociale o altrove, purché in Campania, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato a 180 giorni ai sensi del comma 2 dell'art.2364 del cod.civ. quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.
Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2366 cod.civ.

Articolo 16

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega, di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 60% del capitale, e in seconda convocazione, almeno il 40% del capitale e delibera a maggioranza assoluta dei voti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci, in proprio o per procura, che rappresentino il 70% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione, con la presenza in proprio, o per delega, di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti e dissenzienti.

Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Campania; è ammessa la partecipazione anche in audio-videoconferenza purché sia garantita la possibilità di intervento e la verifica dei requisiti per la partecipazione e la votazione.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti possessori di titoli azionari purché iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2370 del codice civile.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con i limiti e le modalità previsti dall'art. 2372 del codice civile, da altra persona non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società, fatta eccezione per il rappresentante del Comune che può delegare solo un altro rappresentante istituzionale dell'Ente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto dell'intervento all'Assemblea.

Articolo 20

Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria ed inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessario l'intervento del Segretario.

Articolo 21

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla Assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

Articolo 22

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha altresì facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano, in modo tassativo, all'Assemblea.

L'Organo amministrativo ha, altresì, facoltà di nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, nonchè legali per l'assunzione di pareri e per l'assistenza nei giudizi.

Articolo 23

Divieto di concorrenza

Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 codice civile.

Articolo 24

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico.

Possono essere nominati amministratori anche non soci, purché non siano anche dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'amministratore unico dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile.

L'amministratore unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo quanto disposto dall'articolo 12 d. lgs. 39/2013 e dall'art. 5 d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012.

Articolo 25

Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Remunerazione

Ai componenti degli organi sociali spetta un compenso stabilito dall'assemblea ordinaria, che non può eccedere i limiti previsti dall'art. 11 sesto comma d. lgs 175/2016 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo di tale disposizione. In tutti i casi il limite fissato dalla legge costituisce un compenso massimo.

Ai sensi del comma 718 art. 1, legge fin. 2007, l'amministratore dell'Ente Locale, che assume la carica di amministratore di società di capitali partecipata dal medesimo Ente Locale, non ha diritto a nessun compenso a carico della società.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Articolo 27

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il loro compenso.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo quanto disposto dall'articolo 12 d. lgs. 39/2013 e dall'art. 5 d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012, ferma l'applicazione dell'art. 2397 del codice civile.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

Articolo 28

Pendenze giudiziarie

Tutti gli amministratori ed i componenti il Collegio Sindacale non devono avere pendenze giudiziarie.

Articolo 29

Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 175/2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del d. lgs. 39/2010, in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale è disposto dall'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria, contestualmente al conferimento dell'incarico di revisione, determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico, assicurando l'indipendenza del revisore, la qualità della prestazione e l'affidabilità dei lavori. L'assemblea ordinaria può, tuttavia, determinare contestualmente anche gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

La durata dell'incarico è stabilita nei limiti di legge.

Articolo 30

Bilancio e utili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno solare l'Organo amministrativo predispo-

ne, osservate le disposizioni di legge e quelle del presente Statuto, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite della Società e lo trasmette ai soci.
Il bilancio annuale della società dovrà essere certificato da una società di Revisione di bilanci iscritte all'Albo scelta dall'Organo amministrativo.
Gli utili netti derivanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:
a) il 5% al fondo di riserva sociale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il resto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ai soci in proporzione delle rispettive quote.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti salvo i casi di sospensione ed interruzione.
Il capitale sociale può essere ridotto, oltre che per perdite, nei soli casi previsti dalla legge.
L'aumento o la diminuzione del capitale sociale può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, nonché nell'ipotesi di ammissione di nuovi soci e previo parere vincolante del Consiglio Comunale.
L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche con conferimenti di beni in natura.
La quota del Comune di Scafati dovrà comunque, risultare prevalente rispetto a quella degli altri soci pubblici e comunque non inferiore al 51%.
La riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore alla ventesima parte degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Articolo 31

Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo

La società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.
Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti, le linee di sviluppo delle diverse attività.
Allo stesso è allegata la relazione dell'organo amministrativo di commento.
Detto programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.
Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale.
Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo Amministrativo e trasmessi senza indugio ai soci entro il termine di approvazione del bilancio.
Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazio-

ne.
Il primo programma annuale verrà predisposto nell'anno 2009 a valere sull'esercizio di previsione 2010; il primo programma pluriennale verrà predisposto nell'anno 2010 a valere sul triennio di previsione 2011 – 2012 – 2013.
L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'Organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.
Il Comune di Scafati (o anche gli altri soci pubblici, in caso di nuovi ingressi di soci pubblici nella compagine sociale) ove ritenga che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.
La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.
L'Organo amministrativo a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale.
Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.
Tuttavia, qualora nel corso dell'attuazione dei programmi abbiano a verificarsi eventi straordinari, ossia non previsti, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare il Comune, relazionando su di essi. In tali casi il Comune potrà inviare atti di indirizzo vincolanti.

Articolo 32
Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 60 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 cod.civ.;
e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater cod.civ.;
f) per deliberazione dell'Assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Il Comune di Scafati, ai sensi dell'art. 2 d.l. 31.5.1994 n.332 è titolare del potere di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano tali poteri.

Articolo 33

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio composto da tre arbitri nominato dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Salerno.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 34

Istituzione di nuovi organi sociali

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È tuttavia riconosciuta la possibilità di costituire, nei casi previsti dalla legge, comitati con funzioni consultive o di proposta, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11 comma 13 d. lgs. 175/2016.

Articolo 35

Apporti delle amministrazioni pubbliche

Le amministrazioni pubbliche individuate in base all'articolo 1 comma 3 legge 196/2009 non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società, qualora questa abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono tuttavia fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 2447 del codice civile e all'articolo 14 comma 5 d. lgs. 175/2016.

Articolo 36

Produzione del fatturato

Il fatturato della società deve essere prodotto, per oltre l'80%, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala

o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al precedente comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Articolo 37

Rinvio

Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.ro 175 e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di società per azioni.
F.to MERIANI Daniele
FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA
IMPRONTA DEL SIGILLO